

Comunicata ai Capigruppo
consiglieri il
Prot. n.°

comunicata al Sig.
Prefetto il
Prot. n.°



COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N 50 delibera

**OGGETTO: CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE SAE.
ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARITETICA**

Data 04-05-2017

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **quattro** del mese di **maggio** alle ore **19:50**, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PIROZZI SERGIO	SINDACO	P
CATENACCI PATRIZIA	VICE SINDACO	P
PORRO BRUNO	ASSESSORE	A

Partecipa alla seduta il Segretario **SIMONE LODOVISI**

Il Presidente Sig. **SERGIO PIROZZI**

in qualità di SINDACO

Dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Con Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nn. 394/16 e segg. è stata disciplinata la realizzazione di Soluzioni Abitative in Emergenza per assicurare ai cittadini la cui abitazione è nelle previste situazioni di danno un alloggio provvisorio;
- I requisiti di accesso alle Soluzioni Abitative in Emergenza di cui all'art. 1 comma 2 della citata OCDPC 394/16 hanno natura oggettiva e soggettiva;
- Con riferimento ai requisiti soggettivi, le SAE spettano ai nuclei familiari (come formati prima del terremoto) che avevano dimora principale, stabile e abituale in un'abitazione che ha riportato danni gravi, come sotto specificati. La dimora abituale non coincide con la residenza anagrafica qualora la situazione di fatto, all'epoca del terremoto, non fosse più quella che aveva dato origine alla concessione della residenza medesima, e quindi se il nucleo familiare non aveva già più, all'epoca del terremoto, la propria abitazione principale e la dimora abituale nella casa lesionata dal sisma. Per converso, la SAE spetta anche a coloro i quali, seppure non anagraficamente residenti, avevano presso l'abitazione danneggiata la propria dimora abituale, stabile e continuativa. In tal caso è necessario che i richiedenti forniscano ogni possibile prova della dimora abituale (bollette, contratti di lavoro, scuola dei figli etc.). I requisiti soggettivi devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare per i quali è presentata l'istanza di accesso alla SAE. Non è consentito il ricongiungimento al nucleo familiare richiedente di persone previamente non dimoranti in modo abituale e continuativo nell'abitazione lesionata, in sostituzione della quale si chiede la SAE, a meno che l'istanza di ricongiungimento provenga da persone abitualmente dimoranti, all'epoca del terremoto, in altra abitazione che abbia riportato un danno rilevante ai sensi del punto successivo.
- Con riferimento al requisito oggettivo, il beneficio spetta ai nuclei familiari che avevano dimora principale, stabile e abituale in un'abitazione ricadente in zona rossa (salve le zone periferiche recuperabili agevolmente) oppure che ha riportato all'esito della valutazione AEDES la classificazione E oppure -F di non agevole soluzione.

PRESO ATTO che esistono tre tipologie di SAE, dalla dimensione rispettiva di 40, 60 e 80 mq.

CHE nell'attribuzione delle SAE ai nuclei familiari rispondenti ai requisiti oggettivi e soggettivi, rispetto alle tre tipologie di SAE esistenti, il Comune di Amatrice si attiene ai criteri che seguono:

- 1) Una persona sola o una coppia di coniugi o conviventi: SAE di 40 mq.
- 2) Una persona sola o una coppia di coniugi o conviventi e uno o due figli dello stesso sesso: SAE di 60 mq;
- 3) Una persona sola o una coppia di coniugi o conviventi e due o figli di sesso diverso: SAE di 80 mq.
- 4) Una persona sola o una coppia di coniugi o conviventi e più di due figli: SAE di 80 mq.
- 5) Due persone non coniugi né conviventi: SAE di 60 mq.
- 6) Tre o più persone non comprendenti una coppia di coniugi o conviventi: SAE di 80 mq.
- 7) I genitori separati con affidato condiviso sancito da un provvedimento del Tribunale o da un accordo ufficializzato nelle forme di legge hanno diritto ciascuno a veder computato il figlio o i figli in affidato condiviso nel nucleo familiare
- 8) Le persone che intendano includere nel nucleo familiare un lavoratore con compiti di assistenza (es: badante) devono produrre, prima dell'immissione in possesso della SAE, un contratto di lavoro stipulato con l'assistente della durata di almeno un anno e dal quale si evinca, per l'impegno quotidiano richiesto al lavoratore e per le condizioni contrattuali, il requisito della convivenza

DATO ATTO CHE la SAE è temporaneamente sostitutiva rispetto all'abitazione principale il cui uso è stato reso impossibile a causa del terremoto, e pertanto viene attribuita ai nuclei familiari che intendano stabilirvi la propria dimora principale; il diritto all'attribuzione permane, in costanza delle altre condizioni e salve le disposizioni che regolamenteranno al termine dell'emergenza abitativa la cessazione delle assegnazioni, fino a quando il nucleo familiare o i suoi componenti manterranno nella SAE assegnata la dimora abituale; si applicano le disposizioni sulla verifica e il mantenimento della residenza;

CONSIDERATO CHE:

- La consistenza di ciascun nucleo familiare può subire variazioni in conseguenza di nascite, trasferimenti, decessi, necessità di assumere ausiliari conviventi, trasferimenti in altre dimore e altri eventi della vita;
- All'esito degli accertamenti in atto potrà verificarsi che alcuni nuclei risultino di consistenza maggiore o minore rispetto a quella assentita sulla base delle autocertificazioni contenute nelle domande;
- Esigenze socio sanitarie o relative all'amministrazione della giustizia, o altre attualmente imprevedibili, potranno ugualmente incidere sulla composizione dei nuclei familiari e sulle necessità abitative;

PRESO ATTO che alcuni casi particolari non rientrano nelle specificità indicate in premessa e seguite sinora nell'assegnazione delle SAE;

RITENUTO, per tali casi, di dover prevedere una commissione che analizzi tali fattispecie e proceda a definire la tipologia di SAE assegnabile;

PRESO ATTO CHE questa Amministrazione comunale ha richiesto al Dipartimento della Protezione Civile alcuni chiarimenti relativi a punti specifici delle ordinanze che disciplinano la concessione delle SAE, e ritenuto pertanto opportuno che la sopradetta commissione si riunisca in data successiva all'arrivo di tali chiarimenti, previsto entro la presente settimana;

RITENUTO CHE laddove sia necessario provvedere, a seguito di verifiche o di cambiamento del nucleo familiare, alla riassegnazione di SAE di diversa dimensione, si procederà prevedendo una rotazione rispetto alle diverse aree SAE, ove non sussistano nell'area inizialmente prescelta le disponibilità delle tipologie abitative necessarie;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del TUEL 267/2000;

Con votazione favorevole unanime

DELIBERA

CHE le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

DI DARE ATTO che i criteri che sono utilizzati dal Comune di Amatrice per le tre tipologie di SAE esistenti sono i seguenti:

- 1) Una persona sola o una coppia di coniugi o conviventi: SAE di 40 mq.
- 2) Una persona sola o una coppia di coniugi o conviventi e uno o due figli dello stesso sesso: SAE di 60 mq;
- 3) Una persona sola o una coppia di coniugi o conviventi e due o figli di sesso diverso: SAE di 80 mq.
- 4) Una persona sola o una coppia di coniugi o conviventi e più di due figli: SAE di 80 mq.
- 5) Due persone non coniugi né conviventi: SAE di 60 mq.
- 6) Tre o più persone non comprendenti una coppia di coniugi o conviventi: SAE di 80 mq.
- 7) I genitori separati con affidato condiviso sancito da un provvedimento del Tribunale o da un accordo ufficializzato nelle forme di legge hanno diritto ciascuno a veder computato il figlio o i figli in affidato condiviso nel nucleo familiare
- 8) Le persone che intendano includere nel nucleo familiare un lavoratore con compiti di assistenza (es: badante) devono produrre, prima dell'immissione in possesso della SAE, un contratto di lavoro stipulato con l'assistente della durata di almeno un anno e dal quale si evinca, per l'impegno quotidiano richiesto al lavoratore e per le condizioni contrattuali, il requisito della convivenza;

DI ISTITUIRE una Commissione paritetica, formata dal Segretario Comunale, da un Assistente Sociale e dal Responsabile del Settore VI, al fine di effettuare valutazioni sui casi anomali rispetto alle fattispecie elencate nei criteri;

DI DARE ATTO che suddetta Commissione deciderà in merito alle istanze degli Enti e dei cittadini o alle risultanze delle verifiche amministrative che evidenzino situazioni non ricomprese nei criteri medesimi e sulle esigenze di variazione emerse in seguito al mutamento di consistenza numerica dei nuclei familiari;

DI DARE ATTO che il Comune di Amatrice si riserva, ove ne ricorrano le condizioni, di riassegnare gli alloggi al fine di assicurare a tutti i nuclei familiari una giusta sistemazione, anche prevedendo una rotazione rispetto alle diverse aree SAE, ove non sussistano nell'area inizialmente prescelta le disponibilità delle tipologie abitative necessarie;

DI DICHIARARE, con separata, favorevole ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del DLgs 267/2000 stante l'urgenza di provvedere in merito.

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

IL SINDACO

F.to SERGIO PIROZZI

IL SEGRETARIO

F.to SIMONE LODOVISI

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Comunale dal 05-05-2017

Reg. 490

lì

IL SEGRETARIO

F.to SIMONE LODOVISI

E' copia conforme all'originale

lì,

IL SEGRETARIO

SIMONE LODOVISI

La presente deliberazione trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva

lì, 04-05-2017

ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

lì, 04-05-2017

IL SEGRETARIO

F.to SIMONE LODOVISI
